



REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO NELL'AMBITO DELLA RICERCA

Art. 1 Finalità e requisiti di accesso

1. L'Istituto bandisce selezioni finalizzate all'attribuzione di borse di studio a soggetti in possesso almeno del diploma di laurea al fine di consentire loro un periodo di elevata formazione nell'ambito della ricerca scientifica.
2. La borsa di studio non integra un rapporto di lavoro, essendo finalizzata alla formazione professionale e al perfezionamento del borsista, conformemente alle attribuzioni degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico previste dalla vigente normativa.

Art. 2 Tipologie e modalità di erogazione delle borse

1. Le borse di studio sono distinte in tre livelli, che corrispondono ad un percorso di formazione crescente e presuppongono una sempre maggiore complessità e responsabilizzazione scientifica, in modo da fornire al soggetto in formazione gli strumenti idonei a renderlo progressivamente in grado di gestire in maniera autonoma un progetto tecnico-scientifico (ideazione, esecuzione, interpretazione dei risultati, pubblicazione) ed avviarsi così alla carriera professionale:

TIPOLOGIA	REQUISITI MINIMI	COMPENSO
A	Laurea triennale per attività di supporto alla ricerca	€ 16.000,00
B	Laurea Magistrale o Specialistica per avvio ad attività di Ricerca	€ 18.000,00
C	Laurea Magistrale o Specialistica con almeno due anni di documentata esperienza di attività di ricerca	€ 20.000,00
D	Laurea Magistrale o Specialistica con e/o Dottorato di Ricerca e/o specializzazioni in discipline affini all'oggetto del bando, con Curricula Scientifico di alto profilo e comprovata esperienza presso Enti di Ricerca Nazionali ed esteri.	€ 30.000,00

2. La borsa di studio deve avere una durata minima di sei mesi ed è rinnovabile per una durata complessiva massima di trentasei mesi, secondo quanto previsto per i progetti di ricerca.
3. In ogni caso, la borsa di studio non può protrarsi oltre la durata del relativo progetto.
4. L'Istituto eroga l'assegno in ratei mensili posticipati, al netto delle ritenute erariali, dopo aver acquisito il benessere da parte del responsabile del progetto.
5. Non sono ammesse erogazioni di borse di studio con decorrenza retroattiva.

Art. 3 Obblighi e doveri del borsista

1. Il borsista s'impegna:

- a frequentare la struttura operativa di assegnazione secondo le direttive impartite dal responsabile del progetto e ad assolvere con impegno e diligenza gli obblighi relativi al progetto medesimo;
- ad inoltrare al Direttore scientifico, entro dieci giorni dalla scadenza della borsa e, comunque, alla scadenza di ogni anno di godimento della medesima, una relazione sul risultato dell'attività svolta, vistata dal responsabile del progetto, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta;
- ad osservare le norme interne dell'Istituto e quelle specifiche della struttura operativa in cui svolge il proprio servizio;
- a trattare secondo le disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) tutti i dati e le informazioni apprese nel corso dell'attività e a farne uso esclusivamente nei limiti delle finalità della borsa di studio;
- ad accettare che tutti i dati, i risultati e le invenzioni effettuati o ottenuti in esecuzione della borsa di studio, siano esse brevettabili o meno, siano di proprietà esclusiva dell'Istituto, fermo restando il diritto del borsista ad essere designato come inventore o autore in sede di deposito della domanda di brevetto e/o di pubblicazioni scientifiche. In tal caso il borsista si impegna a comunicare i dati e le informazioni in suo possesso e a redigere tutti i documenti e le certificazioni dei diritti di brevetto richiesti per rendere operanti i diritti stessi.

2. Qualora il borsista non provveda alla consegna della relazione di cui sopra nei termini prescritti senza giustificato motivo, l'Istituto sospende l'erogazione dell'assegno.

Art. 3.1

Il borsista non può svolgere attività assistenziale non correlata all'attività di ricerca collegata alla borsa.

Art. 4 Responsabilità e coordinamento della borsa di studio

1. Il bando di selezione per l'attribuzione della borsa di studio identifica il responsabile del progetto di ricerca nonché l'eventuale dirigente che assumerà le funzioni di tutor nei confronti del borsista.

2. Il responsabile del progetto ovvero il tutor ha il dovere di predisporre e verificare il permanere delle condizioni necessarie per la completa formazione del borsista, assicurando adeguato supporto nel percorso formativo del medesimo.

Art. 5 Diritti e tutele del borsista

1. Per motivi di salute debitamente documentati, al borsista è concesso di assentarsi per un periodo che non può superare cumulativamente trenta giorni nell'arco di un semestre. In tal caso il borsista può optare tra la sospensione dell'erogazione dell'assegno ed il recupero delle giornate di assenza.
2. Compatibilmente con le esigenze del progetto, al borsista che lo richieda, previa autorizzazione del responsabile, può essere concesso di assentarsi per un periodo massimo di quindici giorni nell'arco di un semestre, con sospensione dell'erogazione dell'assegno.
3. Qualora l'assenza dovesse protrarsi oltre tali limiti nell'arco di un semestre, l'erogazione dell'assegno sarà comunque sospesa e sarà facoltà dell'Istituto revocare la borsa di studio.
4. Il godimento della borsa di studio è sospeso in via temporanea in caso di assenza per gravidanza e puerperio della titolare in analogia a quanto previsto per i periodi di congedo obbligatorio delle lavoratrici madri.
5. Al borsista può essere concesso, previa autorizzazione del proprio responsabile, un periodo di formazione, inerente al progetto per cui viene erogata la borsa di studio, presso strutture decentrate, non superiore a 30 giorni. In caso di comprovate esigenze, su proposta del responsabile del progetto, il Direttore scientifico può autorizzare una permanenza più lunga, rapportata alle esigenze del progetto.
6. I borsisti che si spostano per motivi inerenti al progetto, su parere del responsabile del medesimo e limitatamente alle risorse disponibili allo scopo, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute.
7. Ai titolari di borsa di studio si applicano le tutele previste dal d.lgs. 81/2008 in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.
8. Al borsista è garantita l'assicurazione contro eventuali infortuni conseguenti alla frequenza durante il periodo della borsa di studio, analogamente a quanto previsto per gli infortuni sul lavoro del personale dipendente.
9. L'assicurazione per la responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi si estende ai borsisti, salvi i casi di dolo o colpa grave, nei termini previsti dalla relativa polizza.

Art. 6 Incompatibilità, decadenza e rinuncia

1. La borsa di studio è incompatibile con qualsiasi rapporto di impiego pubblico o privato a tempo indeterminato e con lo svolgimento della libera professione o di consulenza retribuita e comunque abituale.
2. Lo svolgimento di attività di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero autonomo occasionale è compatibile con la borsa di studio soltanto se preventivamente autorizzato dal Direttore Scientifico, sentito il responsabile del progetto.

3. Le borse di studio di cui al presente regolamento non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione dei borsisti.

4. Il sopravvenire di una delle situazioni di incompatibilità – alla cui immediata comunicazione il borsista è obbligato - comporta l'automatica ed immediata decadenza dal godimento della borsa di studio.

5. È dichiarato decaduto dalla borsa, con motivato provvedimento del Direttore scientifico, su conforme proposta del responsabile del progetto:

- il vincitore della borsa che non si presenti, salvo giustificato motivo, presso la struttura operativa di assegnazione nel giorno stabilito per iniziare la propria attività;

- il titolare della borsa che, dopo aver iniziato l'attività di studio o di ricerca, non la prosegua senza giustificato motivo regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata prevista;

- il titolare della borsa che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, ivi compresa la mancata presentazione della relazione di cui all'art. 3;

- il titolare della borsa che dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca;

- il titolare della borsa che si assenti oltre i termini previsti dall'art. 5;

- il titolare della borsa che si renda responsabile di atti offensivi o lesivi nei confronti del personale comunque coinvolto nell'attività dell'Istituto ovvero che arrechino all'immagine dello stesso.

6. La rinuncia alla borsa di studio deve essere comunicata con preavviso di almeno venti giorni. L'Istituto si riserva la facoltà di richiedere al borsista l'eventuale risarcimento del danno arrecato.

7. Le borse che risultano disponibili in seguito a rinuncia o decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria per il residuo periodo.

Art. 7 Attivazione della borsa di studio

1. Il responsabile del progetto che intenda richiedere l'attivazione di una borsa di studio formula la relativa proposta al Direttore scientifico, al quale compete l'approvazione.

2. L'attribuzione di borse di studio è basata sui criteri di trasparenza, pubblicità, pari opportunità tra i candidati ed imparzialità dell'azione amministrativa ed avviene tramite pubblica selezione.

3. Le selezioni avvengono per soli titoli ovvero per titoli e colloquio.

4. La procedura si articola nelle fasi descritte negli articoli seguenti.

Art. 8 Bando di selezione

1. Il bando di selezione è affisso all'Albo aziendale e pubblicato sul sito Internet dell'Istituto per un periodo non inferiore a quindici giorni e deve contenere: - Il termine e le modalità di presentazione della domanda di ammissione; - i requisiti richiesti al candidato; - la durata del progetto e gli obiettivi da conseguire; - l'eventuale possibilità di proroga - l'ammontare dell'assegno; - le modalità di svolgimento della selezione, con precisazione dei punteggi e delle materie oggetto del colloquio.

2. Al bando è data altresì ampia divulgazione anche mediante le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale.

Art. 9 Domanda di ammissione

1. Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono presentare domanda sottoscritta redatta in carta semplice, nella quale devono indicare: - la data, il luogo di nascita e la residenza; - il codice fiscale; - i titoli di studio posseduti. I candidati in possesso di titoli di studio acquisiti all'estero, devono corredare la domanda con un documento attestante l'equipollenza e la convalida da parte dei competenti organi ministeriali italiani; - la dichiarazione di insussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dal presente regolamento e dal bando di selezione; - il curriculum formativo e professionale aggiornato, datato e firmato.

2. Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.

3. I titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

4. Nella domanda di ammissione alla selezione l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.

5. La domanda di ammissione deve essere consegnata all'ufficio Protocollo dell'Istituto ovvero trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di scadenza precisato nel bando di selezione

6. Non sono tenute in considerazione e comportano l'esclusione le domande prive della sottoscrizione originale o presentate oltre il suddetto termine ovvero dalle quali non risulti il possesso da parte dei candidati dei prescritti requisiti di partecipazione.

Approvato con decreto n. 265 del 30 novembre 2011

7. Dell'esclusione dalla selezione i candidati interessati sono informati mediante comunicazione scritta con avviso di ricevimento o telegramma, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.

Art. 10 Commissione esaminatrice

1. La selezione viene effettuata da una commissione composta da: - il Direttore scientifico o suo delegato, con funzione di presidente; - il responsabile del progetto o un suo delegato; - un ulteriore esperto nella materia da individuarsi all'interno dell'Istituto ovvero un supplente del medesimo.

2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente dell'Istituto con profilo non inferiore a quello di assistente amministrativo.

Art. 11 Modalità di svolgimento della selezione

1. La data del colloquio è pubblicata sul sito Internet dell'Istituto.
2. Il colloquio è finalizzato ad accertare il livello di preparazione in relazione all'attività oggetto della borsa di studio.
3. Al colloquio può essere attribuita una valutazione massima di 70 punti; il candidato deve tuttavia ottenere una votazione minima di 30 punti.
4. La commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: - colloquio: 70 punti; - voto di laurea e voti riportati negli esami di profitto: 20 punti di cui 10 per il voto di laurea e 10 per la media riportata negli esami di profitto, in proporzione al punteggio eccedente quello minimo eventualmente richiesto per la laurea e per gli esami; - pubblicazioni: 15 punti; - altri titoli: 15 punti.
5. Qualora la selezione avvenga per soli titoli il punteggio massimo disponibile è pari a 50.
6. Il verbale dei lavori riporta la sintetica motivazione dell'attribuzione dei punteggi.

Art. 12 Graduatoria

1. Al termine delle prove la commissione formula la graduatoria di merito dei candidati idonei.
2. L'approvazione dei lavori della commissione è effettuata con provvedimento del Direttore generale.
3. L'Istituto ha facoltà di utilizzare la graduatoria entro ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di approvazione degli atti della commissione.

Art. 13 Disposizioni in materia fiscale e previdenziale

1. Ai fini fiscali, le borse di studio di cui al presente regolamento sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente in base all'art. 50, comma 1, lettera c, del d.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986; sono fatte salve le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge n. 476 del 13 agosto 1984.
2. Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni a fini di carriera, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni normative.